

Incarico e compenso di pari passo

Professionisti

L'accettazione non si perfeziona se si rifiuta il compenso della proposta

Il professionista designato revisore in un Comune che accetta l'incarico, ma lo condiziona a un compenso quantificato in oltre il doppio di quanto proposto, non può chiedere un risarcimento se l'ente locale ha provveduto a una nuova nomina. Ha cioè deciso di scorrere la graduatoria e di affidare l'incarico a un collega che ha accettato il compenso proposto.

È la sintesi della vicenda arriva-

ta davanti al Consiglio di Stato, sezione V, sentenza pubblicata il 24 maggio sul ricorso 4267/2022. Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato la pronuncia del Tar Veneto (390/22).

La questione pratica ruota intorno alla trattativa che il professionista ha cercato di mettere in atto sul compenso per l'incarico di revisione: il Comune ha quantificato il compenso in 5mila euro, il professionista ha firmato l'accettazione dell'incarico ma ha modificato la parte relativa al compenso proponendo una parcella di oltre 12mila euro. È seguita un'interlocuzione con il Comune, attraverso il sindaco, che ha posto una data limite per l'accettazione dell'incarico e del compenso. Solo a tempo scaduto il professionista ha comu-

nicato di accettare l'incarico rivedendo il compenso.

Tra le questioni giuridiche che il professionista ha cercato di far valere davanti ai giudici amministrativi, alla base della richiesta di risarcimento, il fatto che non vi fossero dubbi circa il perfezionamento dell'accettazione dell'incarico da parte sua.

Considerazioni non accolte dal Consiglio di Stato e prima ancora dal Tar: «Un accordo si conclude solamente nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, e una accettazione non conforme alla proposta, come avvenuto nel caso in esame, costituisce in realtà una nuova proposta».

—M.C.D.